

COSA CAMBIA IN AMBITO DI LAVORO DOPO IL DECRETO-LEGGE N.23 DELL'8 APRILE 2020

L'8 aprile 2020 è stato approvato il Decreto-legge n. 23 nel quale sono contenute le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e procedurali.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – ART. 41

In ambito giuslavoristico, la principale novità, è riportata all'art. 41, in quanto viene prevista una modifica rispetto agli artt. 19 e 22 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), relativamente ai lavoratori che sono stati **assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**.

L'art. 19, prevedeva che in caso di sospensione o riduzione dell'attività aziendale a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, si potesse ricorrere agli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori assunti prima del 23 febbraio 2020.

La durata massima dell'integrazione è di 9 settimane, usufruibili tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.

Con il Decreto n. 23 dell'8 aprile 2020 questa procedura ha ampliato la platea dei beneficiari, in quanto anche per coloro che sono stati **assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020**, a tal proposito, dall'entrata in vigore del citato decreto i datori di lavoro possono fare richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria o Fondo Integrazione Salariale.

L'art. 22 prevede, invece, che tutti i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria, Cassa Integrazione Straordinaria, Fondo Integrazione Salariale, Assegno ordinario e Assegno di solidarietà, hanno la possibilità di presentare domanda di Cassa Integrazione in deroga per un massimo di 9 settimane.

Le domande andranno presentare alla Regione che provvederà ad inviarle all'INPS.

Anche in questo caso, il campo di applicazione si è allargato a tutti coloro che sono stati **assunti dopo il 24 febbraio 2020 ed entro il 17 marzo 2020**.



L'art. 41 del Decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 ha disposto che tutte le domande di Cassa Integrazione in deroga, ex art. 22 del Decreto Cura Italia, presentate dopo l'entrata in vigore delle attuali disposizioni, saranno esenti dall'imposta di bollo.

Per il finanziamento dell'estensione prevista dall'art. 41 sono stati stanziati 16 milioni di euro.

Per la disciplina completa degli art. 19 e 22 Decreto n. 18 del 17 marzo 2020 si rimanda alla nostra circolare consultabile sul nostro sito, al presente link: <https://www.studionecchio.it/decreto-cura-italia-misure-a-sostegno-del-lavoro/>.

Fonte: Decreto-Legge n. 23 del 8 aprile 2020

Centro Studi

Studio Necchio